

Il rimpatrio giuridico va fatto senza weiver

Nessun raddoppio dei termini di accertamento, sanzioni ridotte per la mancata compilazione RW ed esonero dal rilascio del waiver per il contribuente che decide di mantenere le attività nello Stato estero (per esempio in Svizzera) intestandole o affidandole in amministrazione ad una fiduciaria (cosiddetto rimpatrio giuridico). Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E del 16 luglio scorso con la quale vengono forniti chiarimenti sulla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero. La circolare, oggetto di illustrazione e discussione del convegno tenutosi ieri a Milano su iniziativa dell'Unione Commercialisti ed Esperti Contabili, conferma altresì che, per quanti hanno all'estero attività patrimoniali (come per esempio un immobile), la strada del rimpatrio giuridico risulta essere quella più conveniente in termini di sanzioni applicabili. L'Agenzia delle Entrate, nel chiarire i termini e le modalità di emersione di eventuali SCI, società civile immobiliare, veicolo giuridico attraverso il quale spesso gli italiani detengono immobili siti in Montecarlo, precisa che laddove la SCI monegasca abbia la residenza fiscale in Italia, perché esterovestita, la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria andrà presentata dalla stessa società previa richiesta ed ottenimento del relativo codice fiscale italiano. Diversamente, ovvero laddove

la SCI non fosse esterovestita ma effettivamente residente in Montecarlo, la richiesta di accesso alla procedura di voluntary andrà invece fatta dal contribuente italiano, quale beneficiario finale/titolare effettivo dei beni immobili detenuti tramite la SCI. L'emersione con rimpatrio giuridico potrebbe inoltre essere la più adeguata soluzione per quei contribuenti che detengono attività estere tramite fondazione di famiglia del Liechtenstein. Anche in tal caso l'Amministrazione fiscale sottolinea l'importanza di verificare, in primo luogo, se la fondazione estera rappresenta un veicolo fittiziamente interposto (tra contribuente italiano ed i beni) ovvero se invece è un diverso soggetto giuridico. Nel primo caso, infatti, sarà il beneficiario economico/titolare effettivo a dover presentare la relativa istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure mentre nel secondo caso occorrerà in primo luogo definire la residenza fiscale della fondazione (in Italia o all'estero) e di conseguenza poi decidere se e come aderire alla voluntary. Ora restano da chiarire alcuni importanti aspetti, tra i quali quelli connessi alla possibilità di sanare con la Voluntary disclosure (anziché che con il ravvidamento operoso che non prevede coperture penali) le irregolarità relative all'anno fiscale 2014 (in primo luogo la mancata compilazione del quadro RW)

Fabrizio Vedana

© Riproduzione riservata

